

EMERGENZA COVID-19 - BANDO A SPORTELLO PER L'ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DI ATTIVITÀ COMMERCIALI E ARTIGIANALI NONCHE' PER ALCUNE ATTIVITA' DI SERVIZI

1. PREMESSA

Ai sensi del vigente Regolamento comunale recante “*Disciplina dei criteri e modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari comunque denominati e per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, nonché per la concessione del patrocinio da parte del Comune*”, della deliberazione della Giunta Comunale n. 285 del 3 dicembre 2020 ad oggetto: “*Indirizzi per la concessione di contributi ad operatori economici a seguito delle ulteriori misure di contrasto al covid-19 e contestuale v prelievo dal fondo di riserva*” nonché della Determinazione Dirigenziale n. 2020.150.0.0-80 ad oggetto: “*Impegno di spesa per bando per assegnazione di contributi a favore di attività economiche particolarmente colpite dall’emergenza sanitaria*”, il Comune di Genova pubblica il presente bando a sportello per la concessione di contributi economici a fondo perduto a sostegno di attività commerciali, artigianali nonché per alcune attività di servizi di seguito specificate.

2. RISORSE FINANZIARIE E DURATA DEL BANDO

Le risorse finanziarie destinate a finanziare il contributo ammontano a € 140.000,00.

Le domande di partecipazione potranno essere presentate, con le modalità di seguito specificate, a partire dalle ore 15.00 del 3 marzo 2021 fino alle ore 12.00 del 15 aprile 2021.

3. SOGGETTI DESTINATARI

Le aziende destinatarie del contributo in applicazione del presente Bando devono essere imprese individuali o persone giuridiche, costituite in forma societaria, con almeno una unità locale nel territorio del Comune di Genova come di seguito meglio specificato, che appartengano alla categoria delle **micro o piccole imprese** ai sensi della vigente normativa (decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 18/04/2005 - si definisce microimpresa l’impresa che ha meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro - si definisce piccola impresa l’impresa che ha meno di 50 occupati, e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro) che esercitano un’attività commerciale o artigianale che ne faranno richiesta e soddisfino le condizioni di cui al presente bando.

Le attività di cui al successivo punto 4, saranno ammesse a contributo solo se esercitate in forma d’impresa.

Saranno ammesse al contributo solo le attività esercitate in spazi e locali in locazione/concessione onerosa.

4. SETTORI DI INTERVENTO

Ai fini della concessione del contributo, sono ammissibili le attività artigianali, le attività commerciali di cui al Testo Unico del Commercio Legge Regione Liguria n. 1/2007, attività di spettacolo viaggiante, attività ricettive alberghiere ed extralberghiere nonché le attività di agenzie di viaggio, gestione palestre, gestione piscine e le attività di intrattenimento per bambini cd.

ludoteche.

Non sono ammissibili le attività imprenditoriali di:

- case e sale da gioco, sale scommesse;
- compro oro;
- centri massaggi di cui alla legge n. 4/2003;
- articoli per soli adulti (sexy shop);
- money transfer e money change, internet point;
- vendita di derivati dalla canapa;
- vendita mediante distributori automatici in locale dedicato;
- esercizi e/o attività aventi carattere temporaneo e stagionale;
- armi e munizioni, articoli militari, materiale esplosivo, escluso quello di libera vendita;
- vendita esclusiva di bevande e bibite alcoliche e superalcoliche, ad eccezione della vendita di vini e spumanti DOP,DOC e DOCG e liquori tipici della cultura locale e regionale italiana;
- lavanderie a gettone;
- attività commerciali e/o artigianali di preparazione-cottura e vendita di alimenti che acquistino e utilizzino, nel ciclo produttivo, alimenti precotti in via prevalente, escluse le attività di somministrazione;
- attività esclusivamente on-line e/o non aventi un locale fisso, accessibile e aperto al pubblico, ad eccezione di quelle degli operatori su aree pubbliche;

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono legittimate alla presentazione della domanda le imprese di cui agli articoli 3 e 4 del presente Bando e che siano, alla data di presentazione della domanda, in possesso dei seguenti requisiti:

1) a seconda della modalità di esercizio dell'attività:

- per le attività in sede fissa: avere sul territorio comunale di Genova almeno un'unità operativa attiva alla data di presentazione della domanda e di scadenza del bando;
- per gli operatori del commercio su aree pubbliche in mercati in struttura e/ chioschi: essere titolari o gestori di almeno un posto in mercati comunali coperti, anche in gestione a consorzi, o di un chiosco
- per gli operatori del commercio su aree pubbliche: essere titolari o gestori di almeno un posteggio nei mercati merci varie alla data di presentazione della domanda e di scadenza del bando
- per gli operatori del commercio su aree pubbliche: essere titolari di almeno un posto nelle fiere della Città di Genova, avere residenza nel comune di Genova e che non siano titolari di posteggi in mercati merci varie in qualunque comune, alla data di presentazione della domanda e di scadenza del bando (fieristi);
- per gli operatori dello spettacolo viaggiante: essere titolari di concessione sul suolo comunale rilasciata dal Comune di Genova per almeno quattro mesi per l'anno 2020

2) aver subito nell'anno 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 60% rispetto all'anno 2019; per le attività iniziate nel corso dell'anno 2019, si terrà conto della riduzione di fatturato confrontando gli stessi mesi di attività sulle due annualità;

3) esercitare l'attività in locali o spazi in locazione/concessione onerosa

- 4) rispetto del limite di aiuto “de minimis” di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18/12/2013, relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’UE e al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017. Ai sensi delle citate disposizioni, i soggetti proponenti dovranno rendere specifica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, relativamente a tutte le agevolazioni pubbliche di cui l’impresa ha beneficiato nell’esercizio in corso ovvero nei due precedenti: in particolare, dovranno essere indicati gli importi delle agevolazioni, tenuto conto di eventuali fusioni, acquisizioni o scissioni, nonché degli importi concessi e di quelli erogati a saldo;
- 5) essere in regola con i pagamenti di tributi e canoni, di qualsiasi natura, dovuti all’Amministrazione comunale alla data del 31 dicembre 2019;
- 6) essere attive e non essere sottoposte a procedure di liquidazione (compresa la procedura di liquidazione volontaria), fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o altre procedure concorsuali e non avere in atto alcun procedimento per la dichiarazione di tali situazioni ovvero non avere legale rappresentante in stato di fallimento;
- 7) rispettare i contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, gli accordi sindacali integrativi, gli obblighi assicurativi e previdenziali vigenti, le norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro ed ogni altro adempimento di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo;
- 8) rispettare le condizioni ed i requisiti previsti dall’art. 80 del Dlgs 50/2016 e s.m.i.;
- 9) nelle zone tutelate saranno ammesse al contributo solo attività conformi alle intese approvate con le deliberazioni della Giunta Comunale n. 136/2018 e smi e n. 185/2019, anche se preesistenti;

Il contributo non sarà riconosciuto alle imprese per le quali risultino ripetute sanzioni definitive di natura commerciale o per violazione di ordinanze sindacali.

6. AMMONTARE DEL CONTRIBUTO

Il contributo sarà corrisposto, in ordine di protocollo di arrivo e sino ad esaurimento delle risorse:

- in misura pari a € 1.000,00, anche in presenza di più sedi operative, per le attività d’impresa esercitata in sede fissa, in mercati coperti o in chioschi su area pubblica, per i fieristi che non siano titolari di posteggi in mercati merci varie;
- in misura pari a € 500,00 per le attività di commercio su aree pubbliche con posteggio nei mercati merci varie indipendentemente dal numero di posteggi e per gli operatori dello spettacolo viaggiante.

Tutti gli importi dei contributi riconosciuti da questa Amministrazione sono soggetti alla ritenuta d’acconto del 4% ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. n. 600/73.

7. MOTIVI DI ESCLUSIONE

Costituisce motivo di esclusione dalla concessione dei contributi di cui al presente Bando la mancanza anche di un solo requisito tra quelli elencati all’art. 5.

Costituisce altresì motivo di esclusione dalla concessione dei contributi, ai sensi dell’art. 19 sexies del Regolamento comunale sopra menzionato, la condanna con sentenza definitiva o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta delle

parti ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale, per i reati di cui all'art. 80 del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. nei confronti dei soggetti ivi previsti.

8. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le imprese che intendono usufruire del contributo di cui al presente Bando devono presentare al Comune di Genova – Direzione Sviluppo del Commercio, apposita istanza compilando online il modulo disponibile all'indirizzo: <https://smart.comune.genova.it/domanda-assegnazione-contributo-economico-fondo-perduto-sostegno-attivita-commerciali> allegando a pena di esclusione la documentazione di cui al successivo punto 9.

Le domande presentate secondo modalità non conformi a quelle indicate non saranno prese in esame.

Non saranno ammesse domande presentate con altre modalità, a titolo esemplificativo: direttamente al protocollo comunale in forma cartacea, a mezzo posta ordinaria o raccomandata, inviate via posta elettronica.

Le domande pervenute entro i limiti di validità del Bando saranno esaminate sotto il profilo dell'ammissibilità formale e di merito.

Il procedimento prevede:

- la verifica delle condizioni per l'ottenimento del contributo;
- la valutazione della documentazione presentata;
- l'emissione del provvedimento di diniego, nel caso in cui si riscontri la mancanza anche di uno soltanto dei presupposti necessari.

9. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

La documentazione da presentare contestualmente alla domanda a pena di esclusione è la seguente:

- modulo dichiarazione De Minimis
- copia registro dei corrispettivi/registro fatture attive degli anni 2019 e 2020 con timbro e firma del depositario delle scritture contabili (professionista o del legale rappresentante in caso di società di servizi) o dichiarazione del volume d'affari sottoscritta del professionista o del legale rappresentante in caso di società di servizi
L'amministrazione si riserva di richiedere l'esibizione degli originali o di copie conformi dei registri IVA in sede di verifica, anche a campione.
- copia di documento di identità in corso di validità del legale rappresentante/titolare dell'impresa
- copia di documento di identità in corso di validità del soggetto che sottoscrive la documentazione contabile o la dichiarazione del volume d'affari.

In caso di mancata presentazione di tale documentazione, il contributo non potrà essere erogato.

10. DECADENZA DAI CONTRIBUTI

Ferme restando le responsabilità penali previste dalla legge, qualora risulti la non veridicità di dichiarazioni rese per l'ottenimento del contributo, il richiedente decade da ogni beneficio eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base di dichiarazione resa non veritiera.

Tutte le somme eventualmente già riconosciute ed erogate costituiscono oggetto di recupero, salve le altre azioni di legge spettanti all'Amministrazione.

11. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi della Legge 241/90 e successive modificazioni e integrazioni, il Responsabile del procedimento è il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi per il commercio della Direzione Sviluppo per il Commercio.

I dati personali, compresi quelli giudiziari, risultanti dalle dichiarazioni dei soggetti interessati o da rapporti instaurati con altre Pubbliche amministrazioni attestanti qualità, stati e fatti indispensabili per la partecipazione al Bando, saranno trattati sia con strumenti elettronici sia su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 68 del D.lgs.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) esclusivamente al fine della concessione dei benefici economici oggetto del Bando e per scopi istituzionali.

Il consenso al trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la partecipazione al presente Bando e per tutte le attività conseguenti.

12. INFORMAZIONI

Per ogni eventuale informazione contattare la Direzione Commercio all'indirizzo email: commercio@comune.genova.it

13. FORO COMPETENTE

L'Autorità giudiziaria competente in via esclusiva per ogni controversia riguardante il presente Bando è il Foro di Genova.

14. DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto nel presente Bando si rinvia alle norme comunitarie, nazionali, regionali e regolamentari vigenti in materia.

Il Dirigente
dott.ssa Sandra Perego
Documento firmato digitalmente